

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi residuati dai processi di depurazione*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 settembre 1982)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il principale obiettivo della presente direttiva è quello di migliorare la protezione dell'ambiente e la valorizzazione dei rifiuti; che devono essere adottate disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti nel trattato i poteri d'azione all'uopo richiesti, è necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato CEE;

considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura può falsare le condizioni di concorrenza e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è perciò necessario procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa all'eliminazione dei rifiuti stabilisce, all'articolo 2, lettere c) e d), che dal suo campo di applicazione siano escluse le sostanze utilizzate nell'attività agricola e le acque di scarico, eccetto i rifiuti allo stato liquido;

considerando che le misure previste nella direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ⁽²⁾ si applicano anche ai fanghi di depurazione, ove questi contengano o siano stati contaminati dalle sostanze o materie elencate nell'allegato della direttiva, di natura, in quantità o in concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute o per l'ambiente;

considerando che è opportuno prevedere un regime speciale che garantisca la protezione dell'uomo, degli animali, dei vegetali e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dello spandimento incontrollato dei fanghi;

considerando che i fanghi possono avere delle proprietà agronomiche che ne giustificano la valorizzazione in agricoltura, a condizione che vengano osservate certe precauzioni; che l'applicazione dei fanghi non deve compromettere a lungo termine la qualità della produzione agricola e forestale;

considerando che tra gli elementi presenti in tracce nei fanghi ve ne sono alcuni più tossici di altri per le piante; che di conseguenza è necessario fissare per gli elementi più tossici dei valori limite imperativi, che dovranno cioè essere obbligatoriamente osservati, mentre per gli elementi meno tossici è opportuno fissare dei valori guida, che dovranno essere osservati nella misura del possibile;

considerando che i fanghi provenienti da piccoli impianti di depurazione che trattano esclusivamente acque di rifiuto urbane presentano rischi limitati per la salute dell'uomo, degli animali, dei vegetali e per l'ambiente, per cui possono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva;

considerando che per il conseguimento di questi obiettivi è opportuno contenere l'apporto di elementi in tracce ai terreni coltivati, limitandone le quantità cumulate in un determinato periodo e vigilando nel contempo che non venga superata la concentrazione limite di questi elementi nei terreni, e addirittura vietare l'utilizzazione dei fanghi contenenti elementi in tracce, in concentrazioni troppo elevate;

considerando che, per preservare la salute umana, è necessario vietare lo spandimento dei fanghi su colture di prodotti che verrebbero direttamente a contatto con essi e/o che vengano forniti crudi ai consumatori, nonché sui suoli forestali, nei parchi e nei campi di gioco;

considerando che i fanghi utilizzati per le altre colture devono essere stabilizzati e che deve intercorrere un certo intervallo di tempo tra lo spandimento dei fanghi e la messa a pascolo dei prati o il raccolto dei foraggi;

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47,

⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

considerando che, in caso di immediata iniezione nel suolo o di interrimento, fanghi possono non essere trattati;

considerando che in conformità delle direttive 75/440/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e 80/68/CEE del Consiglio ⁽²⁾ lo spandimento dei fanghi deve effettuarsi in modo da assicurare la protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;

considerando che è necessario a tal fine controllare la qualità dei fanghi e dei terreni su cui vengono applicati, effettuando regolarmente delle analisi i cui risultati devono essere comunicati agli utilizzatori;

considerando che occorre limitare il campo di applicazione delle direttive ai fanghi urbani, ad alcuni fanghi commerciali o di industrie agro-alimentari non tossici, nonché ai fanghi misti urbani e industriali o commerciali, escludendo quindi i fanghi industriali o commerciali che spesso contengono uno o più elementi in tracce in concentrazioni troppo elevate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva:

- a) per «fanghi» s'intendono i fanghi residuati provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di rifiuto urbane o assimilate e delle acque di rifiuto miste, cioè dei reflui urbani e industriali o commerciali;
- b) per «fanghi stabilizzati» s'intendono i fanghi sottoposti a trattamento biologico o chimico ovvero stagionati mediante deposito a lungo termine;
- c) per «agricoltura» si intende qualsiasi tipo di coltura a scopo commerciale e alimentare;
- d) per «spandimento dei fanghi» si intende qualsiasi utilizzazione dei fanghi sul suolo e nel suolo.

Articolo 2

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione che servono durante tutto l'anno meno di 5 000 abitanti e che trattano esclusivamente acque di rifiuto urbane o assimilate.

Articolo 3

Sono stabiliti i valori «imperativi» (I) e i valori «guida» (G) per la concentrazione di elementi in

tracce nei fanghi, per le quantità cumulative di elementi in tracce immesse nei terreni agricoli e per le concentrazioni di elementi in tracce nei terreni su cui vengono applicati i fanghi.

In caso di spandimento dei fanghi gli Stati membri garantiscono l'osservanza dei valori imperativi di cui agli allegati I A, I B e I C.

Gli Stati membri si sforzano di osservare i valori guida di cui agli allegati I A, I B e I C, per quanto lo consentano le condizioni locali.

Articolo 4

I fanghi contenenti uno o più degli elementi indicati nell'allegato I A in concentrazioni superiori ai valori imperativi non possono essere utilizzati in agricoltura.

Gli Stati membri si sforzano di osservare i valori guida di cui all'allegato I A per quanto lo consentano le condizioni locali.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che questi fanghi siano smaltiti in modo da ridurre al minimo i rischi per l'uomo, gli animali, i vegetali e l'ambiente.

Articolo 5

Occorre evitare che ripetute applicazioni di fanghi abbiano come conseguenza un accumulo nel suolo di elementi in tracce che porti ad un superamento dei valori imperativi indicati nell'allegato I C.

Per gli elementi in tracce per i quali è indicato nell'allegato I B un valore imperativo, gli Stati membri stabiliscono le quantità massime che possono essere immesse nei terreni per unità di superficie e per anno, calcolate in base ad un periodo di dieci anni.

Per gli elementi in tracce per i quali nell'allegato I B è indicato un valore guida, gli Stati membri si sforzano di osservare tale valore guida per quanto lo consentano le condizioni locali.

Articolo 6

Gli Stati membri vietano lo spandimento dei fanghi sui suoli contenenti uno o più elementi in tracce in concentrazioni superiori ai valori imperativi indicati nell'allegato I C.

Gli Stati membri si sforzano di osservare i valori guida di cui all'allegato I C per quanto lo consentano le condizioni locali.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8,

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

- i fanghi devono essere stabilizzati prima di essere utilizzati in agricoltura;
- i fanghi non stabilizzati possono essere utilizzati solo in caso di immediata iniezione nel suolo o di interrimento.

Articolo 8

1. Gli Stati membri vietano lo spandimento dei fanghi nei parchi, nei campi di gioco e sui suoli forestali, salvo autorizzazione specialmente motivata.
2. Quando i fanghi stabilizzati vengono sparsi su prati e su colture foraggere, occorre attendere almeno sei settimane per la messa a pascolo dei prati o il raccolto dei foraggi.
3. Gli Stati membri vietano lo spandimento dei fanghi sulle colture di prodotti che verrebbero direttamente a contatto con essi e/o che vengono forniti crudi ai consumatori.

Articolo 9

Per lo spandimento dei fanghi valgono le seguenti regole:

- lo spandimento deve effettuarsi in condizioni tali da corrispondere alle esigenze delle piante e da preservare la qualità del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;
- i fanghi non possono essere sparsi su terreni il cui pH porti ad una forte mobilità degli elementi in tracce. Gli Stati membri vigilano che dopo lo spandimento dei fanghi il pH del suolo non sia inferiore a 6.

Articolo 10

I fanghi e i terreni su cui vengono sparsi sono analizzati secondo lo schema di cui all'allegato II.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono a far tenere un registro in cui verranno iscritti i quantitativi di fango prodotti e i quantitativi consegnati per l'utilizzazione in agricoltura, i destinatari dei fanghi, nonché i metodi di trattamento e i risultati delle analisi di cui all'articolo 10.

Il registro serve per redigere la relazione riassuntiva di cui all'articolo 17.

I metodi di trattamento e i risultati delle analisi verranno comunicati, a richiesta, agli agricoltori e agli organi competenti.

Articolo 12

Gli Stati membri possono, qualora le condizioni lo richiedano, adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva.

Articolo 13

L'adeguamento al progresso tecnico in conformità della procedura di cui all'articolo 15 riguarda:

- i valori indicati nell'allegato I;
- le analisi indicate nell'allegato II;
- i metodi di campionamento e di analisi.

Articolo 14

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, qui di seguito chiamato il «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 15

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza delle questioni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.
 - b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
 - c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri redigono ogni tre anni, e per la prima volta cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, una relazione riassuntiva sull'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, in cui saranno specificati i quantitativi di fanghi sparsi e le percentuali per ogni tipo di terreno, i criteri seguiti e le difficoltà in-

contrate, e trasmettono tale relazione alla Commissione, che pubblica le informazioni in essa contenute.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I A

Valori limite della concentrazione di elementi in tracce nei fanghi utilizzati in agricoltura (mg/kg di materia secca)

<i>Elementi</i>	<i>G</i>	<i>I</i>
Cadmio (Cd)	20	40
Rame (Cu)	1 000	1 500
Nichel (Ni)	300	400
Piombo (Pb)	750	1 000
Zinco (Zn)	2 500	3 000
Cromo (Cr)	750	—
Mercurio (Hg)	16	—

ALLEGATO I B

Quantità annue di elementi in tracce che possono essere immesse nei terreni coltivati, calcolate in base ad una media di 10 anni (kg/ha/anno)

<i>Elementi</i>	<i>G</i>	<i>I</i>
Cadmio (Cd)	0,10	0,15
Rame (Cu)	10	12
Nichel (Ni)	2	3
Piombo (Pb)	10	15
Zinco (Zn)	25	30
Arsenico (As)	0,35	—
Cromo (Cr)	10	—
Mercurio (Hg)	0,40	—

ALLEGATO I C

Concentrazioni di elementi in tracce ammissibili nei terreni su cui vengono sparsi i fanghi (mg/kg di materia secca)

<i>Elementi</i>	<i>G</i>	<i>I</i>
Cadmio (Cd)	1	3
Rame (Cu)	50	100
Nichel (Ni)	30	50
Piombo (Pb)	50	100
Zinco (Zn)	150	300
Arsenico (As)	20	—
Cromo (Cr)	50	—
Mercurio (Hg)	2	—

*ALLEGATO II A***Analisi dei fanghi**

I fanghi devono essere analizzati, di norma, almeno ogni sei mesi. Qualora intervengano dei cambiamenti nella qualità delle acque trattate, la frequenza delle analisi deve essere aumentata. Se nel corso di un anno i risultati delle analisi non presentano variazioni significative, i fanghi possono essere analizzati ogni dodici mesi.

Le analisi devono vertere sui seguenti parametri:

- materia secca, materia organica;
- pH;
- azoto e fosforo;
- rame, cadmio, nichel, piombo, zinco.

La determinazione dei seguenti parametri è lasciata all'apprezzamento degli Stati membri:

- rapporto C/N
- salinità
- fecalità.

Gli altri elementi in tracce devono essere analizzati qualora gli Stati membri abbiano stabilito dei valori guida.

*ALLEGATO II B***Analisi dei terreni**

I terreni devono essere analizzati anteriormente alla prima applicazione di fanghi e successivamente ogni cinque anni ⁽¹⁾.

- pH;
- rame, cadmio, nichel, piombo, zinco.

La determinazione dei seguenti parametri è lasciata all'apprezzamento degli Stati membri:

- caratteristiche fisiche del terreno;
- potere tampone.

Gli altri elementi in tracce devono essere analizzati qualora gli Stati membri abbiano stabilito dei valori guida.

⁽¹⁾ Il numero dei campioni da prelevare dipenderà dall'omogeneità e dall'estensione del terreno; la profondità del prelievo dipenderà dal tipo di coltura.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore della lotta contro l'afta epizootica nell'Europa sud-orientale

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 settembre 1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che delle epidemie di afta epizootica, provocate da virus esotici per la Comunità, si sono manifestate negli ultimi anni in talune regioni sud-orientali dell'Europa; che sussiste tuttora per il bestiame comunitario il pericolo rappresentato da tali virus; che è pertanto opportuno continuare ad aiutare i paesi terzi interessati ad applicare le misure atte ad